

contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti»;

i precedenti Governi hanno provveduto con grave ritardo al suddetto adempimento e lo hanno fatto a giudizio dell'interpellante in modo burocratico, anche perché non c'è stato dibattito parlamentare né politico;

come affermato nell'undicesimo libro bianco sulle droghe, tali relazioni mostrano peraltro la fotografia di un sistema «statico», che ancora si regge sulle due gambe «SerD/comunità», secondo il modello degli anni '90, e la povertà dei dati in esse contenuti non permette di rilevare gli interventi innovativi che già esistono. Inoltre, la riduzione del danno, che in Europa è un «pilastro» delle politiche in materia di droghe, è la grande assente nei dati ufficiali;

l'impianto repressivo e sanzionatorio che ispira il testo unico sulle sostanze stupefacenti continua ad essere il principale veicolo di ingresso nel sistema della giustizia italiana e nelle carceri. Sugli oltre 60.000 detenuti presenti in carcere al 31 dicembre 2019, ben 14.475 (quasi il 24 per cento) lo erano a causa del solo articolo 73 del testo unico (sostanzialmente per detenzione a fini di spaccio). Resta ai livelli più alti degli ultimi 15 anni la presenza di detenuti definiti «tossicodipendenti»: sono 16.934, quasi il 28 per cento del totale;

a parere dell'interpellante, solo il confronto fra tutti i soggetti interessati (Governi, regioni, amministrazioni locali, privato sociale, servizi pubblici per le dipendenze) può consentire l'avvio e l'implementazione di nuove politiche in materia, che siano all'altezza dei problemi delle persone e non si limitino a sterili proclami –:

se non si ritenga e in quali tempi di assumere le iniziative di competenza per assegnare la delega alle tossicodipendenze;

se si intenda rispettare quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, convocando, a distanza di dieci anni dalla precedente, la VII Conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
(2-01155) «Magi».

(26 marzo 2021)

B) Interrogazione

ANNA LISA BARONI, SANDRA SAVINO, NEVI, BOND, CAON e PAOLO RUSSO. — *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* — Per sapere – premesso che:

le produzioni italiane di Dop e Igp sono oggetto di imitazioni illegali, *l'italian sounding*, in violazioni delle norme giuridiche;

dopo i recenti fatti che hanno riguardato il Prosecco, fortunatamente non ancora definitivi e recuperabili, anche l'aceto balsamico rischia ciò che agli interroganti appare come una forma surrettizia di concorrenza sleale compiuta dalla Slovenia;

infatti, il Paese aderente all'Unione europea ha comunicato alla Commissione europea l'emanazione di una novella normativa nazionale che disciplina la produzione e commercializzazione degli aceti balsamici, fatto che

appare agli interroganti nettamente contrastante con gli *standard* comunitari e con il principio di armonizzazione del diritto dei Paesi membri in materia di disciplinari agroalimentari;

la richiesta, ad avviso degli interroganti, è manifestamente strumentale, fatta per consentire il declassamento dell'aceto balsamico a un mero *standard* di prodotto, in questo modo aggirando il sistema dei marchi di tutela Dop e Igp attualmente vigenti, quindi incompatibile col diritto comune perché non si considera la tutela già ottenuta dai nostri prodotti;

in sede unionale, il Governo deve tutelare al meglio i diritti dei produttori agricoli italiani, opponendosi alla comunicazione della Slovenia. Si devono garantire tutti i produttori italiani, i quali, nelle rispettive zone d'origine, hanno creato un patrimonio di qualità e tradizione, frutto di antichi saperi e di costante dedizione, rischiosi investimenti e moltissimo lavoro;

stante la competenza dell'Unione europea, il Governo italiano deve opporsi in quella sede al fine di non snaturare le regole comuni che dovrebbero garantire la qualità dei prodotti tutelati dall'Unione europea e chiedere che l'interpretazione chiarissima, fatta per dirimere analoghi casi dalla Corte di giustizia europea, come per la tutela dello *champagne*, sia confermata dalla Commissione. In caso contrario, subirebbero un danno non solo i produttori di aceto balsamico di Modena, perché pericolosi precedenti potrebbero aprire la strada a un sistematico attacco ai prodotti italiani mediante imitazioni con denominazioni assonanti dei prodotti Dop e Igp italiani;

l'iniziativa slovena potrebbe ingrossare il mercato internazionale dei prodotti imitativi, che illegalmente fattura già oltre 100 miliardi di euro, utilizzando impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all'Italia per prodotti falsificati che non hanno nulla a che fare con la realtà nazionale. Si è costruito nel tempo un patrimonio enorme di credibilità, alimentato ancora oggi da migliaia di aziende, lavoratrici e lavoratori che devono essere sostenuti per fatti concludenti, conseguendo risultati giusti e necessari —:

quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare, in sede europea, al fine di contestare la legittimità della normativa nazionale slovena comunicata alla Commissione europea, difendere il marchio di tutela «aceto balsamico» e contrastare quelle che appaiono come forme surrettizie di concorrenza sleale.
(3-02563)

(25 ottobre 2021)

(ex 5-06733 del 23 settembre 2021)

MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI LAVORO AGILE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La Camera,

premesso che:

dal quadro generale fornito dalle «Linee guida sul piano organizzativo del lavoro agile (Pola) e indicatori di *performance*» (ex articolo 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'articolo 263, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), si evince un chiaro e preciso insieme di elementi